

## La tutela del sigillo sacramentale secondo le norme della Chiesa

Nella legislazione ecclesiastica attualmente in vigore troviamo non pochi mezzi, con i quali si protegge, direttamente o indirettamente, la sacralità e dignità di sacramento della penitenza. Tra di loro c'è il sigillo sacramentale che protegge la persona del penitente dall'infamia ed esprime il rispetto nei confronti delle persone che accedono alla confessione sacramentale. Il sigillo della confessione è strettamente legato alla celebrazione del sacramento di riconciliazione.

Quest'articolo ha come scopo la breve presentazione i modi di tutelare del sigillo sacramentale, lasciandosi la storia ed i fonti delle norme in vigore. L'analisi della questione si comincia dalla presentazione la differenza tra il sigillo e segreto sacramentale secondo CIC e CCEO, e successivamente presenta i modi di tutelare il sigillo sacramentale in ambedue i Codici.

### 1. La differenza tra il sigillo e segreto

Codice di Diritto Canonico del 1917 sottolineava che ogni persona è stata obbligata ad mantenere il sigillo sacramentale<sup>1</sup>. Il soprannominato canone obbliga alla discrezione anzitutto il confessore. Il concetto del confessore va qui compreso nel senso largo della parola, cioè significa come obbligato al silenzio ogni sacerdote, il quale nel momento della confessione poteva anche non avere la giusta giurisdizione. Invece se qualcuno avesse finto di poter ascoltare la confessione mentre non ave-

---

Ks. MGR-LIC. MICHAŁ WIECZOREK – prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, wicefijał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

<sup>1</sup> CODEX IURIS CANONICI/1917 (CIC/1917), can. 889 §1: „Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodatur peccatorem”. §2: „Obligacione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpretes aliique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit”.

va ne giurisdizione e neppure gli ordini sacri, allora il finto confessore è obbligato alla discrezione in base della legge naturale. Perché quando non c'era la somministrazione del vero sacramento, non si può parlare del dovere del sigillo<sup>2</sup>.

Nel secondo paragrafo dello stesso canone si indica il traduttore come la persona obbligata a mantenere il sigillo. Ovviamente si tratta di chi funge da traduttore durante la celebrazione della confessione. Non viene ritenuto come traduttore chi prepara il penitente al sacramento insegnandoli, come si chiamano i singoli peccati. Affianco al traduttore lo stesso paragrafo obbliga al sigillo ogni superiore ecclesiale e altre persone che in qualsiasi modo potrebbero venir a conoscenza della materia della confessione. Così sono vincolati con il sigillo anche il teologo oppure canonista, i quali sono stati consultati dietro il permesso del penitente, il quale presuppone che le persone consultate manterranno la conoscenza del peccato in segreto. Se invece il penitente consulta da solo un teologo o un canonista, senza però confessarsi da loro, non si tratta allora del sacramento di penitenza, e di conseguenza non esiste la necessità di mantenere il sigillo. Contrariamente, sono obbligati a mantenerlo tutti coloro hanno appreso, per caso o con consapevole intenzione, la confessione dei peccati, per esempio stando in fila, in attesa ad essere confessati o in qualunque altro modo<sup>3</sup>.

Ugualmente è obbligato a mantenere il sigillo chi ha letto i peccati scritti dal penitente sulla carta, per esempio nel caso delle persone sordomute, oppure quando la carta è stata letta dallo stesso confessore. In questo secondo caso, il foglio poteva rimanere nel confessionale oppure essere perso dal confessore<sup>4</sup>.

Sono vincolate con il sigillo della confessione anche le lettere inviate alla Penitenziaria Apostolica oppure, qualche vescovo o superiore ecclesiastico, nei casi riservati, perché questo genere di documenti costituisce l'effetto della confessione oppure prepara la soluzione. Penitenziaria Apostolica ha ricordato in data 1 febbraio 1935, affinché le documentazione inviate ad essa siano prive dei dati personali dei peccatori, perché questo sarebbe già la violazione del sigillo della confessione. Tali documenti bisogna inviare nelle buste ben chiuse. Non devono essere spedite da chiunque nelle buste aperte<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, Kielce 1999, 388.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 388-389.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 389.

<sup>5</sup> SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Monitum*, AAS 27 (1935), 62; cf. anche T.L.

Ancora prima della promulgazione del nuovo Codice sono state emanate alcune regole particolari riguardanti il segreto della confessione. Nell'*Ordo Paenitentiae* dell'anno 1973 troviamo una frase, in cui va sottolineato il dovere del confessore di mantenere nella maniera possibilmente attenta il suddetto segreto, in quanto servo di Dio che conosciuto i misteri della coscienza del suo fratello: «Confessarius, sciens se uti Dei ministrum secretam fratris sui conscientiam cognovisse, officio sigillum sacramentale sanctissime servandi tenetur»<sup>6</sup>.

Un altro importante documento costituisce istruzione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 marzo 1973. È una risposta al preavvisata pubblicazione di un libro dei due autori italiani che doveva contenere il delle registrazioni fatte durante la confessione dei peccati, fatte nella speranza di ottenere la soluzione. Nella primavera del 1973 le media divulgavano la notizia che la pubblicazione del libro è imminente<sup>7</sup>. In questo contesto è stata pubblicata l'istruzione *De tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate*: «Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae Auctoritate tributae, decernendo declarat eos ab hac die incurrere in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, qui, cum contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis technico instrumento adhibito captant vel imprimunt vel hoc modo cognitae evulgant, necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmo praescripto canonum 889, 890, 2369»<sup>8</sup>.

L'istruzione dichiarava che chiunque avesse offeso il sacramento della penitenza registrando i peccati in qualunque tecnica maniera, sia incidendo un nastro sia scrivendo, dopo aver ascoltato nel modo subdole le loro confessioni, vere o fittizie, è soggetto alla scomunica *latae sententiae*. L'eco di questa dichiarazione lo troveremo nell'analizzato in seguito decreto del 1988.

Ricordiamo che il Codice di Diritto Canonico del 1917 per definire il sigillo della confessione usava un unico termine. L'attuale legge contenuta nel Codice promulgato dal Papa Giovanni Paolo II (1983) differenzia il *sigillo* dal *segreto*. Nel canone 983 leggiamo:

---

BOUSCAREN, *The Canon Law Digest*, Milwaukee 1943, 219.

<sup>6</sup> *Ordo Paenitentiae* 10d.

<sup>7</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, 393-394.

<sup>8</sup> S.C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate*, AAS 65 (1973), 678.

“§1 Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem.

§2 Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit”.

Come risulta dalla definizione il “sigillo” della confessione è inviolabile. Tale affermazione fa riferimento alla precedente legislatura, perché in questa materia suddetta norma ha la sua origine nella legge Divina. A mantenere la discrezione – “sigillo” – è obbligato solamente il confessore, il quale deve essere attento di non tradire il penitente con nessuna parola e in qualsiasi altro modo. Va osservato che il Codice di Diritto Canonico del 1917 obbligava alla osservazione del “sigillo” tutti coloro che in qualsiasi modo erano alla corrente della materia della confessione, sia il confessore, sia il traduttore, come pure gli altri. Invece, secondo la nuova legge l’osservanza del “sigillo” è riservata solamente al confessore, il traduttore poi e gli altri soprannominati sono chiamati a conservare il segreto.

Il confessore è obbligato a mantenere il sigillo della confessione in base della legge Divina<sup>9</sup>. Tale impostazione ha ben precise conseguenze. Il dovere del silenzio dura per tutta la vita del confessore; dall’altra parte, anche dopo la morte del penitente il confessore non ha diritto di rivelare la materia delle sue confessioni mentre era in vita. Il traduttore e le altre persone eventualmente coinvolte – che in qualche modo sono venute alla conoscenza dei peccati confessati nel sacramento – sono obbligati alla segretezza in base del diritto naturale; questo inoltre è stato riconfermato dal diritto ecclesiastico che a sua volta ne parla. La norma ha carattere generale, parla di tutti, per difendere il sacramento della confessione<sup>10</sup>. L’oggetto del sigillo della confessione è la materia del sacramento della penitenza, cioè i peccati confessati dal penitente.

Bisogna soffermarsi sulla questione chi dalle persone citate in modo generico nel canone 983 §2 è propriamente tenuto a mantenere il segreto. La scienza sul peccato commesso hanno il superiore ecclesiastico oppure il sacerdote munito dei speciali privilegi, in quanto il confessore, come prevede il canone 1357 §2, dà la soluzione al penitente scomunicato o sull’interdetto *latae sententiae*. Se queste sanzioni non sono state

<sup>9</sup> A. BLAT, *Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici*, t. 3, Romae 1924, 248.

<sup>10</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, 396-398.

dichiarate e al contempo accade una necessità urgente, cioè il penitente avrebbe forti difficoltà per mettersi presto in contatto con il superiore ecclesiastico competente, restando di conseguenza nel stato di peccato grave per tutto il periodo in cui lo avrebbe cercato, allora il confessore può dare la soluzione, sempre però informando il penitente della condizione che entro un mese è obbligato a rivolgersi a chi è incaricato propriamente ad assolvere in questi casi riservati. Bisogna con molta chiarezza far presente al penitente che se non avesse realizzato questa condizione, ricade sotto la pena della scomunica o interdetto. Uguale dovere di rivolgersi al competente superiore ecclesiastico hanno anche coloro che sono stati assolti dalla censura nel *periculum mortis*<sup>11</sup>.

Tra le persone tenute a mantenere il sigillo abbiamo indicato il confessore stesso. Bisogna però precisare che per somministrare validamente il sacramento della confessione si deve avere un speciale permesso<sup>12</sup>. Come persona obbligata al sigillo riteniamo allora un sacerdote che possiede tale permesso, anche supplementare, come prevede canone 144. Un confessore, che somministra la soluzione dai peccati ad una persona in *periculum mortis*, sebbene fosse privo del suddetto permesso, è obbligato a mantenere il sigillo<sup>13</sup>, perché svolge la sua azione validamente e degnamente, anche se ci fosse nelle vicinanze un sacerdote munito dei previsti permessi<sup>14</sup>.

Non c'è dubbio che il penitente da parte sua non è obbligato a mantenere il segreto. Lo ha sottolineato Giovanni Paolo II nella sua allocuzione alla Penitenziaria Apostolica. Il Papa ha precisato che il penitente non commette il peccato e non cade nelle censure ecclesiastiche, se di propria volontà e senza arrecare i danni agli altri dichiara pubblicamente fuori della confessione, di che cosa si è confessato. Ovviamente al contempo dovrebbe mantenere il silenzio sul contenuto delle parole che il confessore – fidando si della sua discrezione – li ha riferito durante la confessione<sup>15</sup>.

Se allora a mantenere il sigillo è obbligato solamente il confessore, mentre tutti gli altri solamente il segreto, è opportuno riflettere sulla differenza che esiste tra il sigillo e il segreto. Si potrebbe dire che *esternamente* non c'è nessuna differenza; esiste invece – il che conviene sot-

<sup>11</sup> CODEX IURIS CANONICI/1983 (CIC/1983), can. 1357 §3.

<sup>12</sup> CIC/1983, can. 966.

<sup>13</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, 397.

<sup>14</sup> CIC/1983, can. 976.

<sup>15</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Tajemnica spowiedzi świętej*, „L'Osservatore Romano”, edizione polacca, 5 (1994), 21.

tolineare analizzando la vigente legge in questione – da punto di vista penale. La violazione *diretta* del sigillo comporta con se la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede, invece per quella *indiretta* il confessore dovrebbe essere punito nel modo conforme alla gravità del suo abuso; il traduttore e le altre persone coinvolte devono ricevere – secondo il canone 983 §2 – una giusta punizione, senza escludere una possibile scomunica<sup>16</sup>.

Giovanni Paolo II, durante summenzionato incontro con i confessori, ha sottolineato il fatto che sebbene il nuovo Codice abbia alleggerito le punizioni quasi in ogni materia del diritto penale, nel caso della violazione del sigillo della confessione ha mantenuto le massime sanzioni<sup>17</sup>. Tale impostazione del diritto penale e del diritto canonico in genere conferma, quanto la Chiesa ci tiene a proteggere il sigillo della penitenza e come è importante osservare le sue norme. Si è detto prima che non esiste una materiale differenza tra la violazione del sigillo della confessione e del segreto. Si può al massimo discutere sulla differenza formale (cioè degli effetti giuridici del tradimento di contenuto della confessione fatta dal penitente).

Però anche su questo campo la legge è alquanto cambiata. Nell'apposita istruzione del 23 settembre del 1988, la Congregazione per la Dottrina della Fede, preoccupata per la sacralità del sacramento di riconciliazione, imponeva la scomunica *latae sententiae* a chi avesse tentato di ascoltare furtivamente il contenuto della confessione, con l'uso di qualsiasi mezzi tecnici. Ugualmente si vietava di cercar conoscere personalmente, oppure mediante un'altra persona, il contenuto delle parole del confessore. L'istruzione vietava pure la divulgazione delle parole fittizie, sia del confessore sia del penitente, come se fossero vere, cioè dette nella confessione. Sempre lo stesso documento non permetteva la pubblicazione nelle mass media di confessioni che siano vere o fittizie, delle domande, degli suggerimenti, delle penitenze e dei stessi peccati. Inoltre, l'istruzione precisa che chi avesse violato le norme che conteneva, sarebbe sottoposto alla scomunica *latae sententiae*: "Firmo praescripto can. 1388, quicumque quovis technico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat, in excommunicationem latae sententiae incurrit"<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> CIC/1983, can. 1388.

<sup>17</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Tajemnica spowiedzi świętej*, 21.

<sup>18</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Decretum*, AAS 80 (1988), 1367.

La prima parte del documento in questione spiega i motivi, per i quali è stata emanata. Dopo aver ricevuto di Papa Giovanni Paolo II un speciale incarico – in base del can. 30 – la Congregazione ha preparato un decreto con vigenza generale, diventando così la legge. Come scopo particolari del documento il Dicastero indica:

- la difesa della sacralità del sacramento della penitenza. Sacramento in questione è sacro, perché istituito da Cristo e dalla Chiesa; costituisce atto del culto di Dio e santifica l'uomo, perdona peccati a persona fedele e la riconcilia con la Chiesa. La remissione dei peccati si svolge durante una confessione privata, perché l'uomo si vergogna dei suoi peccati. Qualsiasi violazione del sigillo e del segreto della confessione allontana i fedeli dal sacramento;
- la difesa del ministro del sacramento che serve l'uomo al nome di Cristo, sebbene questo è una grande fatica. Non si può non apprezzare e per di più deridere mediante le pubblicazioni un tale servizio svolto in favore dell'uomo, specialmente svelando cosa accade durante una confessione; in particolare è inopportuno rendere pubbliche le domande fatte dal confessore, i suoi consigli, ed in fine la stessa penitenza da lui imposta, qualunque fosse;
- la difesa del peccatore che ha il diritto ad avere una confessione individuale e realmente segreta. A volte non è facile al penitente ammettere i propri peccati. Lo è ancora di più quando li deve esternare di fronte al ministro, e questo solamente all'orecchio, sotto la condizione che nessuno ne venga a conoscenza. Cristo Signore conosce la natura dell'uomo e perciò ha voluto garantirli la segretezza della confessione. Qualunque minaccia nei confronti di questa segretezza può rendere lo stesso sacramento fuori della portata dei fedeli<sup>19</sup>.

Attualmente questa norma di nuovo è stata cambiata. Secondo le *Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* emanate il 21 maggio 2010 è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico<sup>20</sup>. Va sotto-

<sup>19</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, 402.

<sup>20</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de gravioribus delictis*, AAS 102



lineato che rispetto al decreto del 1988 viene mutata la pena canonica. Precedentemente era la scomunica *latae sententiae* ed ora, invece, è una pena *ferendae sententiae* indeterminata e precettiva che potrebbe includere anche la dimissione dallo stato clericale se il reo sia un chierico<sup>21</sup>. I commentatori sono concordi e sembrano condividere di questa giusta opinione, almeno nella letteratura polacca<sup>22</sup>.

## 2. Il sigillo sacramentale secondo Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali

Prima che nascessero le attuali norme contenute nel Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali, è stato svolto molto lavoro, c'erano molti schemi e discussioni sul sacramento della riconciliazione. Si osserva che le norme si sviluppavano, cambiavano il contenuto. Conviene perciò ripercorrere quest'evoluzione come si è sviluppata nell'arco degli anni.

Il *Coetus de Sacramentis* si è riunito nei giorni 7-19 novembre 1977 per trattare, come da argomento all'ordine del giorno, i sacramenti della penitenza e dell'olio degli infermi, una volta conclusa la discussione e proposto il testo da adottare sulla celebrazione eucaristica. Nel documento *I canoni sulla penitenza e sull'unzione degli infermi* Giuseppe Ferrari scrisse che la presenza dei numerosi consultori garantiva una discussione seria per quanto riguarda i due sacramenti<sup>23</sup>. La discussione si concentrava sui 14 canoni riguardanti il sacramento della penitenza, di cui il can. 10 tratta propriamente del sigillo della confessione. Ecco il suo contenuto:

- “§1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.
- §2. Non prohibetur quis, si velit, quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis.

---

(2010/7), 423.

<sup>21</sup> D. CITO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, “Ave Maria International Law Journal”, vol 1, 2011, 130.

<sup>22</sup> M. WRÓBEL, *Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechniania jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła Katolickiego*, “Prawo Kanoniczne” 3-4 (2011), 295.

<sup>23</sup> C.G. FERRARI, *I canoni sulla penitenza e sull'unzione degli infermi*, “Nuntia” 6 (1978), 56.



§3. Gravi obligatione secretum servandi tenentur quoque omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit”.

Il soprannominato canone, contenente i tre paragrafi, tratta del segreto da cui è circondata la confessione sacramentale. Il penitente sa che sta confessandosi davanti a Dio e che il presbitero nell’amministrare il sacramento impersona il Cristo. L’alta sacralità del ministero che compie deve far scomparire, per così dire, in lui l’uomo. Questi, perciò, in quanto tale non ha udito nulla e non sa nulla. Il venir meno, infatti, anche se in modo indiretto, del segreto, è da ritenersi come un tradimento al Cristo stesso. Come vediamo più avanti non può proibirsi la confessione per mezzo di interprete. È apparso alla maggioranza del *Coetus* giusto permettere al penitente, che lo voglia, prendere una siffatta iniziativa. Certamente anche l’interprete è tenuto al segreto e sarebbe reo di colpa grave se venisse meno ad esso. Al segreto sono ugualmente tenuti quanti per caso venissero a conoscenza di una confessione, come sono per esempio coloro che potessero trovarsi a passare vicino al luogo dove si svolge il sacramento<sup>24</sup>.

La successiva proposta dei consultori sulla nostra questione risale al schema dell’anno 1980. Il canone 63 di questo testo dice:

“§1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessorius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.

§2. Non prohibetur quis, si velit, quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis.

§3. Alicuius Instituti educationis praepositi sacramentum poenitentiae suis alumnis ordinarie ne administrent”<sup>25</sup>.

Confrontando quel testo con le proposte precedenti si nota che si è voluto abbandonare la norma, la quale imponeva il sigillo ad ogni persona, che è venuta alla conoscenza dei peccati commessi dal penitente. Nel nuovo schema, di preciso nel paragrafo 3, si avverte, che i superiori ecclesiastici non dovrebbero confessare i loro dipendenti. Questo paragrafo però non è stato considerato nel canone dedicato al sigillo della confessione; trovò invece il suo posto nel successivo canone, quello che proibisce al confessore di usufruire della scienza proveniente dalla confessione sacramentale<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Ibid., 59.

<sup>25</sup> *Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis*, “Nuntia” 10 (1980), 30.

<sup>26</sup> *CODEX CANONUM ECCLESIAE ORIENTALIIUM (CCEO)*, can. 734.

La successiva tappa della discussione con la nuova proposta dei canoni, avvenne nell'anno 1982. Dal 18 al 26 gennaio 1982 ha avuto luogo una nuova riunione del gruppo di studio incaricato della *denua recognitio* dello schema «De cultu divino et praesertim de sacramentis» in continuazione della riunione svoltasi dal 1 al 12 giugno 1981<sup>27</sup>.

La proposta del canone 63 si presenta come segue:

- “§1. Sacramentale sigillum inviolabile est, quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.
- §2. Non prohibetur quis, si velit, quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis.
- §3. Gravi obligatione secretum servandi tenentur quoque omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit”.

Nel gruppo di studio il §1 rimane immutato eccettuata la parola *peccatorem* che si sostituisce con *paenitentem* su proposta di un Organo di consultazione, motivata così: «tutti siamo peccatori». §§ 2 e 3 si conglobano insieme nel seguente unico testo *ex officio* nel gruppo di studio che adotta il relativo testo dello schema del CIC/1983 can. 937 §2 come pienamente soddisfacente: «obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si datur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit»<sup>28</sup>.

L'ultima proposta riguardante il tenore del canone che regola il sigillo della confessione risale all'anno 1987. Nel can. 728 leggiamo:

- “§1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius, ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus paenitentem.
- §2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si datur, necnon omnes alii, ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit”<sup>29</sup>.

Questa proposta dei consultori divenne parte del Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali del 18 ottobre 1990. La vigente norma, contenuta nel can. 733, ripete lo schema del 1987.

La norma giuridica contenuta nel Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali è identica a quella trattata da noi durante l'analisi del vigente Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina (Occidentale).

<sup>27</sup> “Nuntia” 15 (1982), 98.

<sup>28</sup> Ibid., 40.

<sup>29</sup> *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis*, “Nuntia” 24-25 (1987), 135.

Il sigillo della confessione riguarda solamente il confessore. Come in Occidente, anche qui il confessore è un sacerdote e solo da sacerdote viene amministrato il sacramento della penitenza. Il sacerdote per agire validamente deve inoltre avere la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza. Questa condizione ha una sua forte motivazione storica; nel can 39 degli Apostoli si legge: «I presbiteri non devono compiere nulla senza l'assenso del loro Vescovo, poichè è a lui che fu affidato il popolo del Signore e che dovrà rendere conto delle loro anime».

Da due canoni del Sinodo di Cartagine<sup>30</sup> risulta che ministro originario del sacramento della penitenza è il Vescovo; ma anche il presbitero può confessare e riconciliare con la licenza del Vescovo, eccetto in caso di necessità. Questa licenza si deve intendere nel senso del can. 39 degli Apostoli, secondo il quale, i presbiteri esercitano la loro potestà di ordine con la licenza del Vescovo, in comunione con il Vescovo<sup>31</sup>.

### 3. I modi di tutelare “sigillo” secondo CIC/1983 e Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali

Il primo modo della tutela del sigillo sacramentale costituiscono le pene previste nel Codice per la loro violazione. Il can. 1388 del CIC/1983 contiene, in due distinti, due specie di delitto: una contro il sigillo sacramentale, l'altra contro il segreto derivante dalla materia di confessione. Il primo paragrafo questo canone esprime che soggetto del delitto contro il sigillo sacramentale è il confessore, vale a dire il sacerdote (presbitero o Vescovo) che abbia ascoltato la confessione. Ai fini della pena, il can. 1388 §1 distingue il delitto della violazione diretta da quello della violazione indiretta: per il delitto di violazione diretta la pena è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede; invece per il delitto di violazione indiretta, è prevista una pena *ferendae sententiae* indeterminata obbligatoria. La pena concreta va misurata alla gravità del

<sup>30</sup> Can. 6: “nei sinodi precedenti fu deciso che [...] la riconciliazione dei penitenti non sia fatta dai presbiteri [...]. Da tutti i Vescovi fu dichiarato che [...] non sia permesso a un presbitero riconciliare qualcuno durante un ufficio liturgico pubblico”.

Can. 43: “Bisogna fissare ai penitenti, secondo il giudizio del Vescovo, un tempo di penitenza misurato secondo la varietà delle colpe. Il presbitero non deve riconciliare (assolvere) il penitente, senza la licenza del Vescovo, eccetto in caso di necessità quando è assente il Vescovo”.

<sup>31</sup> D. SALACHAS, *Il diritto Canonico delle Chiese orientali nel primo millennio*, Bologna 1997, 223-224.

delitto stesso, tenuto conto del grado di probabilità di rivelazione, dai sospetti suscitati, dallo scandalo provocato, ecc<sup>32</sup>.

L'interprete ed altri che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati dalla confessione non sono tenuti al sigillo, ma al segreto, che non può essere mai, per nessun motivo rivelato. La violazione dell'obbligo del segreto comporta una pena indeterminata obbligatoria; non è esclusa però la stessa scomunica, a testimonianza che si tratta di un delitto particolarmente grave e che provoca molto scandalo tra i fedeli<sup>33</sup>.

Nel Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali sono altre pene previste per delitto contro il sigillo sacramentale. Il "Codice Orientale" non conosce il termine delle pene *latae sententiae*. Per ottenere lo scopo pastorale e medicinale il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali ha optato per la riserva dell'assoluzione ad alcune istanze: Sede Apostolica e Vescovo eparchiale. Nel nostro caso solo la diretta violazione del sigillo sacramentale è riservata alla Sede Apostolica secondo il can. 728 §1 CCEO<sup>34</sup>. Il can. 1456 dice:

“§1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, §1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.

§2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione”<sup>35</sup>.

A difendere il sigillo della confessione serve anche un'altra norma che assolutamente vieta al confessore di usufruire delle notizie acquisite nella confessione, le quali potrebbero creare al penitente le difficoltà, anche escludendo qualsiasi pericolo del tradimento. Il secondo paragrafo aggiunge che chi possiede il diritto di confessare, non può in nessun

<sup>32</sup> V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2001, 344-346.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 347.

<sup>34</sup> C. VASIL, *Congregazione per le Chiese Orientali. Esempi e prospettive*, in: *La penitenza apostolica e il sacramento della penitenza: per corsi storici, iuridici, teologici e prospettive pastorali*, ed. M. Sodi – J. Ickx, Città del Vaticano 2009, 267.

<sup>35</sup> La sostanza del questo canone si basa sull'antica disciplina orientale, specialmente sul can. 222 di S. Niceforo Costantinopolitano, che sottolinea che si tratta nel caso di sacrilegio: “Nam nefas est quae confessionis sunt dicere aut quocumque pacto manifestare». I canoni di S. Niceforo hanno determinato per lo meno la consuetudine che la violazione del sigillo sacramentale sia grave delitto”. cf. *Lo schema dei canoni riguardanti le sanzioni penali nelle Chiese Orientali Cattoliche*, “Nuntia” 4 (1977), 93.

modo usare nel foro esterno le nozioni sui peccati acquisite nella confessione, in qualsiasi momento<sup>36</sup>.

Questa norma, identica in ambedue i Codici, va oltre il segreto sacramentale propriamente detto; si impone inoltre l'obbligo del confessore di non uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione. In nessun caso può il confessore servirsi di notizie avute nell'amministrazione del sacramento, né direttamente né indirettamente a danno del penitente<sup>37</sup>.

Suddetta norma vuole anche garantire che ciò che è stato rivelato nella sfera sacramentale (*in foro Dei*), secondo gli antichi – resti in tale ambito: il penitente che si accosta con fede al sacramento della penitenza, consapevole di poter riacquistare la pienezza dello stato di grazia, deve essere certo che non subirà danni o ritorsioni. Nel contempo la disposizione codiciale intende tutelare anche gli altri fedeli: se infatti al confessore fosse lecito utilizzare conoscenze acquisite in confessione con aggravio per altri, ne scapiterebbe la stima che in generale i fedeli hanno del sacramento, dal momento che esso potrebbe trasformarsi in uno strumento subdolo di controllo e di governo<sup>38</sup>.

Un altro modo per difendere il sigillo è costituito dal fatto che il Legislatore ritiene i confessori come incapaci a deporre nei giudizi ecclesiastici, per quanto riguarda tutto ciò, che hanno appreso dalla confessione sacramentale, anche nel caso in cui il penitente stesso chiede al confessore di deporre. Ogni notizia che da chiunque e in qualsiasi occasione è stata conosciuta in occasione della confessione, non può essere accettata nel tribunale anche come giuramento di verità<sup>39</sup>. La stessa norma si trova del Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali nel canone 1231.

Di solito le leggi laiche ovvero statali, rispettano il sigillo confessione – la ritengono come il segreto professionale e liberano i sacerdoti dal deporre nelle cause, in cui i confessori sono in possesso delle informazioni provenienti dalle attività pastorali<sup>40</sup>. Legislatore laico polacco

<sup>36</sup> CIC/1983, can. 984 e CCEO, can. 734.

<sup>37</sup> D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale*, Bologna 1999, 257.

<sup>38</sup> M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in: *Il sacramento della penitenza*, ed. E. Miragoli, Milano 1999, 156.

<sup>39</sup> CIC/1983, can. 1550 §2, n. 2.

<sup>40</sup> M. PASTUSZKO, *Sakrament pokuty i pojednania*, 396.

ha dato la possibilità ai confessori di non fare le testimonianze nel procedimento civile (art. 261 §2 del Codice di Procedimento Civile), come pure nel procedimento penale (art. 178, p. 2 del Codice di Procedimento Penale) e nel procedimento amministrativo (art. 82 p. 3 del Codice di Procedimento Amministrativo)<sup>41</sup>. In Italia, per esempio, in forza dell'art. 4 n. 4 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984, gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero<sup>42</sup>.

## Conclusione

Questo l'articolo dedicato al tema *La tutela del sigillo sacramentale secondo le norme della Chiesa* ha delineato il quadro generale sulla questione come si cerca di proteggere il sacramento di riconciliazione. Nel corso di nostro l'articolo molte volte è stato ripetuto il termine di segreto, come pure quello di sigillo sacramentale. Il concetto del sigillo sacramentale e i sforzi giuridici per proteggerlo non costituiscono una novità, non sono apparsi di recente. Bisogna sottolineare che il segreto confessionale non era solamente un concetto astratto, trattato solamente come una questione teologica o giuridica, ma anzitutto una realtà da difendere, per il bene di tutti i fedeli che si accostano al sacramento di riconciliazione.

Analizzando il can. 983 del CIC/1983 abbiamo allargato la veduta sul rapporto tra il sigillo e segreto della confessione. La legge attualmente vigente, a differenza delle precedenti, indica il confessore come l'unico portatore del dovere di sigillo, e le altre persone, che sono venute alla conoscenza dei peccati confessati nella confessione di altrui, e che sono obbligate al segreto.

Per quanto riguarda le differenze e somiglianze tra le norme contenute nei Codici per le Chiese Latina e Orientale abbiamo costato analizzando i singoli canoni che la definitiva forma della legge contenuta nel Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali si è formata sotto forte influsso della vigente già allora legge del Codice di Diritto Canonico del 1983.

Concludendo le mie ricerche sul tema del sigillo sacramentale ho

<sup>41</sup> L. ADAMOWICZ, *Tajemnica spowiedzi*, „Niedziela” 10 (2008), 21.

<sup>42</sup> M. RIVELLA, *Il confessore educatore*, 159.

approfondito e confermato la convinzione che la Chiesa ritiene il sacramento della riconciliazione e della penitenza come un prezioso tesoro e dono di grande valore per tutti i fedeli.

## The Seal of the Confessional according to the Code of Canon Law Summary

Pio-Benedictine Code as the term determining the seal of confession used a word: *sigillum* and all people have to keep secret their knowledge of the sins of penitent, which they got because of their function or some circumstances. The essential difference in this matter has brought published by John Paul II Code of Canon Law. However in Polish translation of Can. 983 all people are obligated to keep secret the seal of confession, but legal norm requires only a confessor to keep the seal of confession (*sigillum*) and an interpreter and all others who have knowledge of sins from confession are obliged to keep secret (*secretum*). So where is the difference between *sigillum* and *secretum*?

In the outside matter there is any, and it is obvious that nobody can share the knowledge of the sins of penitent. There is a difference from the point of criminal law, because the Legislator provides some punishments for a confessor, who hasn't kept the seal of confession in direct and indirect way, and there other punishments for an interpreter and people who has had the knowledge of the sins of penitent and have been obliged to keep silent.

**Słowa kluczowe:** sakrament pojednania, tajemnica spowiedzi świętej

**Keywords:** the sacrament of reconciliation, the seal of confession

## Ochrona tajemnicy spowiedzi według prawodawstwa kościelnego Streszczenie

Kodeks pio-benedyktyński na określenie tajemnicy spowiedzi świętej używał słowa *sigillum* i do zachowania tajemnicy spowiedzi świętej byli zobowiązani wszyscy, którzy z różnych funkcji i okolicz-



ności weszli w posiadanie wiedzy na temat grzechów penitenta. Istotną różnicę w tej materii niesie ze sobą opublikowany przez Jana Pawła II Kodeks Prawa Kanonicznego. Choć w polskim tłumaczeniu kan. 983 wszyscy są zobowiązani do zachowania tajemnicy z materii spowiedzi świętej, to jednak norma prawna zobowiązuje do zachowania tajemnicy spowiedzi świętej (*sigillum*) wyłącznie spowiednika, a tłumacz i wszyscy inni, którzy zdobyli ze spowiedzi świętej wiadomości o grzechach są zobowiązani do zachowania sekretu (*secretum*). Jaka jest zatem różnica między *sigillum* a *secretum*? W wymiarze zewnętrznym nie ma żadnej i oczywistą rzeczą jest, że nikt nie może dzielić się z innymi wiedzą o grzechach penitenta. Różnica ta istnieje jednak z punktu widzenia prawa karnego, gdyż Prawodawca przewidział inne kary dla spowiednika, który w sposób bezpośredni lub pośredni złamał tajemnicę spowiedzi świętej, a inne kary przewidziane są dla tłumacza i osób, które dowiedziały się o grzechach penitenta i były zobligowane do milczenia.